



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0001731 P-4.22.19

del 15/02/2017



**PCM - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
(DAGL)**

PCM - Dipartimento per le politiche di coesione

Tutti i Ministeri

Ufficio di Gabinetto

Ufficio Legislativo

Referenti Aiuti di Stato

Agenzia per la coesione territoriale

Direttore Generale

Referenti Aiuti di Stato

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Segretario Generale

Referenti Aiuti di Stato

Tutte le Regioni e Province autonome

Presidenti

Referenti aiuti di Stato

E p.c **Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE**

Oggetto: Common Understanding per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia. Indicazioni per l'attuazione.

1. OBIETTIVI, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

In data 3 giugno 2016 la Commissione Europea- DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno siglato il documento di *Common Understanding*¹ per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia.

Il documento è funzionale all'implementazione in Italia del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato.

Il *Common Understanding*, nel rispetto delle titolarità stabilite per legge delle amministrazioni centrali, regionali e locali in materia di aiuti di Stato, prevede una serie di misure intese a rafforzare

¹ Il Common Understanding è disponibile al link:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/common_understanding_italy.pdf



la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate e coinvolte, nonché a migliorare il coordinamento nazionale nelle attività di predisposizione e monitoraggio delle misure di aiuto.

Gli obiettivi principali del *Common Understanding* sono quelli di aumentare la certezza giuridica in materia di aiuti di Stato; diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle norme; rispettare e contenere i tempi procedurali.

Il conseguimento di detti obiettivi contribuirà alla maggior efficacia ed efficienza degli interventi a carico delle risorse statali, centrali e territoriali, a beneficio del tessuto economico italiano.

E', pertanto, necessario l'impegno di tutte le amministrazioni per la piena attuazione delle misure del *Common Understanding*, secondo modalità che comportino il minimo onere sulle amministrazioni stesse.

Finalità del presente documento è quello di fornire indicazioni rispetto alle misure di maggior rilievo del *Common Understanding*, alcune delle quali richiedono un'attivazione immediata da parte delle amministrazioni.

Le Amministrazioni interessate sono le amministrazioni concedenti aiuti di Stato, prevalentemente le amministrazioni centrali e regionali.

Gli atti a cui si fa riferimento nel presente documento e nella scheda allegata sono tutti gli atti che prevedono misure di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Le misure del *Common Understanding* rispecchiano, tra l'altro, anche alcune recenti novità normative introdotte a modifica della legge 24 dicembre 2012, n.234² e non si applicano direttamente agli aiuti nel settore agricolo, forestale, della pesca e zone rurali.

2. INDIVIDUAZIONE DEI "DISTINCT BODIES"

Par.3.1 lett. a) Identifying distinct bodies within the central and regional granting authorities with the task of contributing to the preparation of their decisions by assessing the proposed measures providing for granting of public resources and their possible State aid nature. In case of doubts on the presence of aid, the granting authorities shall request the advice of the distinct bodies at the appropriate level;

² Legge 24 dicembre 2012, n. 234 - Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) come modificata dalla Legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 (in G.U. n. 158 dell'8 luglio 2016).



Par.3.1 lett. c) Entrusting the granting authorities to send the notification form to the DPE for a check of completeness, together with the assessment of the proposed measure provided by the relevant distinct body, with the view to ensuring that the notification form has been adequately filled-in.(...)

2.1 COME INDIVIDUARE IL DISTINCT BODY. RACCORDO CON I PUNTI DI CONTATTO.

Il *Common Understanding* prevede che si individuino *distinct bodies* **all'interno delle amministrazioni centrali e regionali** concedenti aiuti di Stato, col compito di contribuire alla preparazione delle loro decisioni attraverso una disamina delle proposte di misure che prevedono la concessione di risorse pubbliche e la loro possibile natura di aiuto di Stato. In caso di dubbio sulla presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE, le amministrazioni richiedono il parere del *distinct body* al livello appropriato. Inoltre, è previsto che, in caso di notifica, la misura di aiuto sia accompagnata dalla valutazione del *distinct body* in ordine alla adeguata compilazione del formulario di notifica.

Il *distinct body* è, quindi, da intendersi quale unità organizzativa chiaramente individuata **all'interno** dell'amministrazione e **distinta** dagli uffici che predispongono la misura.

Ciascuna amministrazione individuerà il *distinct body* tenendo conto della propria organizzazione, dei settori di competenza, nonché del volume di attività relativa agli aiuti di Stato.

Il *distinct body* non deve essere necessariamente una unità organizzativa nuova ma può essere individuato anche all'interno di strutture e/o uffici già esistenti, evitando duplicazioni o sovrapposizioni con eventuali competenze già presenti.

Le amministrazioni possono valutare se creare uffici *ad hoc* oppure, ad esempio, incardinare il *distinct body* presso gli uffici legislativi ovvero istituire un gruppo di lavoro/ task force/ centro di competenza/ nucleo di funzionari esperti/ comitato interno, anche a matrice variabile, purché chiaramente individuato. Il *distinct body* si avvale, di norma, di funzionari con comprovata esperienza in materia di aiuti di Stato.

Il *distinct body*, pur individuato all'interno dell'amministrazione, deve essere funzionalmente separato dagli uffici che predispongono la misura oggetto di valutazione e deve esserne garantita l'indipendenza.



Inoltre, nella individuazione e composizione del *distinct body*, è utile ed opportuno che le amministrazioni tengano conto dei punti di contatto per gli aiuti di Stato (già esistenti e istituiti), per consentire di beneficiare dell'*expertise* in materia di aiuti di Stato già presente nelle amministrazioni stesse.

E' escluso che l'attività di *distinct body* possa essere svolta da soggetti esterni all'amministrazione.

Qualunque sia la struttura organizzativa del *distinct body*, questi deve far capo comunque al livello dirigenziale e i pareri dello stesso devono essere imputabili a detto livello.

Le singole amministrazioni individuano al loro interno la collocazione e struttura del *distinct body*, il relativo livello dirigenziale di riferimento, e definiscono per iscritto le modalità interne di consultazione, in maniera tale da garantire la semplificazione, il contenimento degli oneri amministrativi e la speditezza del processo, dandone comunicazione al DPE.

Tutte le amministrazioni centrali e regionali devono procedere alla designazione dei *distinct bodies* tempestivamente e garantirne la piena operatività al più tardi a far data dal 1° marzo 2017. La struttura individuata per svolgere le funzioni di *distinct body* e i nominativi dei funzionari designati a farne parte devono essere comunicati entro la stessa data al DPE che li pubblicherà sulla propria *webpage*.

2.2 COMPITI DEL DISTINCT BODY

Il *distinct body* ha principalmente il compito di dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti, per la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di risorse ovvero di rinuncia ad entrate) a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.

Lo scopo è di individuare un centro di competenza all'interno delle amministrazioni concedenti aiuti per le questioni in materia di aiuti di Stato, al quale gli uffici che predispongono le misura possono rivolgersi nella fase di preparazione della misura, con la finalità di rafforzarne la capacità amministrativa.

Il *distinct body*, pertanto, viene attivato, innanzitutto, nella fase di preparazione della misura, in caso di dubbi da parte degli uffici che predispongono la misura.

Inoltre, in caso di notifica il *distinct body* deve procedere ad una valutazione della misura di aiuto proposta e detto parere deve essere allegato alla notifica. E' utile rammentare che dopo che sarà



completata la modifica del SANI2 e ne sarà data notizia alle amministrazioni da parte del DPE, le notifiche saranno soggette a pre-validazione.

In entrambi i casi (preparazione della misura e notifica) il parere del *distinct body* serve ad evitare o ridurre il rischio che la misura da adottare sia viziata *ab origine* da illegalità e/o incompatibilità con le norme sugli aiuti di Stato.

In particolare, il *distinct body*, su richiesta degli uffici, effettua una preliminare valutazione sulla possibilità che la misura da predisporre costituisca o meno aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del TFUE.

Nel caso in cui la misura costituisca aiuto di Stato, il *distinct body* può essere altresì consultato dagli uffici che preparano le misure di aiuto per identificare la base giuridica europea idonea a garantire che la misura in questione sia considerata compatibile con la normativa europea (ad esempio: rientri nel campo di applicazione del c.d. "*de minimis*"; sia esente da notifica ai sensi del regolamento generale di esenzione N.651/2014 della Commissione; sia compatibile con eventuali Orientamenti della Commissione europea; etc...).

Il parere del *distinct body* può essere, altresì, richiesto anche al momento della concessione dell'aiuto.

Giova ricordare che la verifica sull'esistenza o meno di un aiuto di Stato diventa quanto più importante e rilevante, in considerazione della normativa relativa al registro nazionale degli aiuti di Stato.

Come sopra chiarito, il *Common Understanding* prevede che, nella fase di predisposizione della misura, il *distinct body* emetta un parere su richiesta. Tuttavia, è lasciato alle valutazioni delle singole amministrazioni se prevedere la consultazione del *distinct body* in maniera sistematica su tutti gli atti che vengono predisposti dalle strutture, laddove detti atti possano avere un impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di risorse ovvero di rinuncia ad entrate) a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica³.

³ Per indicazioni su cosa debba intendersi per attività economica, si consulti la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), in GUUE C262/1 del 19.7.2016:
[http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719\(05\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN)



Inoltre, le Amministrazioni, qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere al *distinct body* di verificare la compilazione della Scheda AdS (si veda *infra* punto 3), in allegato al presente documento, che dovrà accompagnare la bozza di atto istitutivo o modificativo della misura di aiuto.

Il parere del *distinct body* può essere infine richiesto dagli uffici che predispongono le misure di aiuto in caso di pre-notifica o in caso di misure esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione⁴ (c.d. misure GBER).

Qualora l'ufficio che predispone la misura di aiuto voglia richiedere il parere del DPE, dovrà preventivamente acquisire il parere del *distinct body*. Se a seguito di detta consultazione, l'ufficio ritenga utile acquisire ulteriori valutazioni del DPE, dovrà far pervenire tale richiesta per il tramite di uffici di livello dirigenziale generale ovvero di livello analogo in base all'organizzazione interna dell'amministrazione competente per la misura, che trasmetterà unitamente alla richiesta anche il parere del *distinct body*.

In ogni caso, il parere del *distinct body* deve essere tracciabile e rimanere agli atti.

E' opportuno garantire uno scambio di informazioni costante con il *distinct body*.

3. SCHEDA AIUTI DI STATO/CHECK LIST

Par.3.1 lett. b) Accompanying governmental draft bills and amendments and granting authorities' acts by a document (such as a fiche or check-list) apt to identify the possible presence of aid;

Al fine di rendere operativo ed efficiente il meccanismo di controllo *ex ante* in materia di aiuti di Stato, ogni amministrazione quando predispone una proposta legislativa o emendativa a livello governativo centrale o regionale recante misure che possono configurare aiuti di Stato, è tenuta a redigere una scheda, di seguito denominata "scheda AdS", tenendo conto della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato e dalla giurisprudenza europea in materia.

La scheda AdS ha l'obiettivo di verificare la compresenza degli elementi costitutivi dell'aiuto di Stato, di rispondere all'obbligo di indicare di quale strumento intende avvalersi ai fini della compatibilità, nonché di segnalare la procedura da intraprendere ai fini della legalità dell'aiuto.

⁴ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.



Tale scheda va redatta quando la disposizione, nella sua versione definitiva, prevede un impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di risorse ovvero di rinuncia ad entrate) ed i beneficiari sono immediatamente individuabili.

In caso contrario la compilazione della scheda dovrà essere effettuata al momento della predisposizione degli atti attuativi della norma primaria.

La scheda AdS è composta da due Sezioni.

La Sezione I è finalizzata a verificare se ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

1. impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di risorse ovvero di rinuncia ad entrate);
2. beneficiari e selettività ;
3. esistenza di un vantaggio economico a favore di "imprese";

Qualora dalla Sezione I della scheda risultino presenti i suddetti elementi, la presenza di un aiuto di Stato si presume, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

In mancanza anche solo di uno dei suddetti requisiti non si configura un aiuto di Stato, pertanto l'amministrazione è esonerata dalla prosecuzione della compilazione della scheda AdS.

Nei casi in cui ricorrono cumulativamente i requisiti 1, 2 e 3, l'amministrazione è tenuta a compilare anche la Sezione II della medesima scheda AdS.

La Sezione II individua gli strumenti ai fini della compatibilità e indica le procedure ai fini della legalità:

- ◇ aiuti de minimis (Regolamento UE 1407/2013);
- ◇ aiuti in esenzione da notifica (Regolamento UE 651/2014);
- ◇ aiuti soggetti a previa notifica (artt. 93, 107 par 2 e 3 e 108 par 3 del TFUE e specifici Orientamenti della CE relativi agli aiuti di Stato);
- ◇ Aiuti SIEG (Dec. 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 e Comunicazione 2012/C 8/03);
- ◇ Aiuti SIEG *de minimis*- (Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione);
- ◇ Casi di pre-notifica.



La scheda AdS deve essere firmata dal Responsabile di livello dirigenziale dell'amministrazione competente per la misura di aiuto.

Ai fini della redazione della scheda AdS, l'amministrazione può avvalersi del supporto o chiedere espresso parere del *distinct body*.

La scheda AdS segue la misura in tutto il suo iter fino all'invio della medesima alla Commissione europea, se previsto. In tale caso la scheda AdS farà parte integrante della documentazione della notifica e pertanto dovrà essere allegata al modulo di notificazione elettronica SANI2.

4. NOTIFICA E PRE-NOTIFICA

Par.3.1 lett. c) Entrusting the granting authorities to send the notification form to the DPE for a check of completeness, together with the assessment of the proposed measure provided by the relevant distinct body, with the view to ensuring that the notification form has been adequately filled-in. The granting authorities will be requested to inform the DPE in case of pre-notification. The DPE, at its own initiative or upon request and in relation to its administrative capacity, can advise the responsible authority prior to the notification to the Commission;

Par.3.1 lett. e) Entrusting the CE to guarantee to DPE a role in SANI2 that makes possible the check of completeness of the draft notification inside the SANI2;

Preliminarmente, si segnala che, di norma, qualora una disposizione preveda misure di aiuto afferenti alle competenze di più amministrazioni, la notifica dovrà essere curata dalla amministrazione competente in relazione al settore a favore del quale la misura di aiuto è stata predisposta.

4.1 PRE-VALIDAZIONE DELLA NOTIFICA

Ai sensi dell'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n.234 come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n.122 le amministrazioni centrali e territoriali che intendono concedere aiuti di Stato soggetti a previa notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono tenute a predisporre la notifica e a trasmetterla al DPE attraverso il sistema di notificazione elettronica per un esame della completezza della documentazione contenuta nella notifica, ad esclusione dei casi di aiuti nei settori agricolo, forestale, della pesca e delle zone rurali.

L'attuazione della suddetta norma sarà disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Condizione necessaria per l'attuazione della norma è la modifica da parte della Commissione europea del sistema SANI2, al fine di abilitare il DPE per effettuare l'esame della completezza della



notifica prima della validazione da parte della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UE e successiva trasmissione alla CE.

I termini previsti dal richiamato decreto per effettuare la pre-validazione decorrono dal momento in cui la notifica firmata è disponibile nel sistema SANI2.

La funzione di pre-validazione, è, quindi, successiva alla "firma" della notifica e propedeutica alla "validazione". A tal fine, all'interno del *workflow* informatico del sistema SANI2 di approvazione della notifica, la Commissione europea introduce la nuova azione di "pre-validazione", a cui corrisponde il nuovo profilo di "pre-validatore" che è in capo al DPE. Tali modifiche saranno operative a partire dalla data in cui sarà completata la modifica del SANI2. Di tale data sarà data notizia alle amministrazioni da parte del DPE, mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Per ciascuna notifica, nel c.d. team di notifica da inserire nel sistema SANI2 al momento della compilazione della notifica stessa, le amministrazioni dovranno inserire i nominativi che eserciteranno il ruolo di pre-validatore. I nominativi da inserire nel team di notifica saranno comunicati alle amministrazioni da parte del DPE.

4.2 PRE-NOTIFICA

Ove l'amministrazione intenda far precedere la notifica di una misura di aiuti di Stato da una pre-notifica, essa deve preventivamente informarne il DPE, inviando una email alla casella di posta istituzionale del competente Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato (coordinamentoaiutidistato@governo.it).

Qualora l'amministrazione ritenga di dover acquisire il parere del DPE sulla pre-notifica prima che la stessa sia presentata alla Commissione europea, dovrà far pervenire la richiesta all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato, per il tramite di uffici di livello dirigenziale generale ovvero di livello analogo in base all'organizzazione interna dell'amministrazione competente per la misura. Nel messaggio di posta elettronica l'amministrazione dovrà indicare analiticamente le ragioni poste alla base della scelta di ricorrere alla pre-notifica e fornire tutta la documentazione a corredo, comprensiva del parere del *distinct body* e della scheda AdS di cui al punto 3.

Il DPE potrà esprimere il parere solo ove la suddetta documentazione sia completa e venga allegata alla richiesta.



L'amministrazione, anche nella fase successiva alla trasmissione della pre-notifica alla Commissione europea, tiene costantemente informato il DPE di tutte le eventuali interlocuzioni tra la stessa e i funzionari della Commissione incaricati della gestione della pre-notifica.

La pre-notifica è sempre necessaria laddove l'amministrazione intenda sottoporre alla Commissione un caso che sia stato valutato come prioritario, sulla base delle modalità illustrate al punto 8.

Il DPE raccomanda a tutte le amministrazioni firmatarie di procedere alle pre-notifiche avvalendosi sempre del sistema di notifica elettronica SANI2.

5. MISURE DI AIUTO IN ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA

Par.3.1 lett. d) Allowing the DPE to perform, upon request from the granting authorities and in relation to its administrative capacity, a preliminary light examination of the measures granted under the General block exemption regulation, with a budget exceeding a threshold to be defined.

La lettera d) del paragrafo 3.1 del *Common Understanding* attribuisce all'amministrazione la facoltà di chiedere al DPE una preliminare e sommaria valutazione delle misure di aiuto che ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (cd. misure GBER) che superano una soglia da determinare.

Al fine di focalizzare l'intervento del DPE sulle misure di maggior rilievo, la soglia è individuata in 30 milioni di EUR (budget annuale medio).

Il DPE fornisce supporto alle amministrazioni ai fini del corretto inquadramento del regime di aiuto che le stesse intendono attuare e all'applicabilità della esenzione dalla notifica.

L'attivazione del DPE presuppone l'iniziativa dell'amministrazione interessata e la previa acquisizione, da parte di quest'ultima, del parere del *distinct body*.

Pertanto, qualora l'amministrazione intenda avviare una misura di aiuto superiore alla soglia di 30 milioni di EUR ed intenda avvalersi del supporto del DPE, formula al DPE apposita richiesta motivata contenente una descrizione della misura e un'esposizione dei profili che hanno generato dubbi interpretativi in merito alla compatibilità della misura e/o all'inquadramento dell'istituendo regime di aiuto nel campo di applicazione del richiamato regolamento generale di esenzione.



La richiesta, che deve essere formalmente trasmessa attraverso gli uffici di livello dirigenziale generale ovvero di livello analogo in base all'organizzazione interna dell'amministrazione competente per la misura, va corredata del parere reso dal *distinct body* e deve contenere la necessaria documentazione ed informazione, utile per effettuare l'esame del quadro giuridico di riferimento.

6. INCONTRI REGOLARI CON LE AMMINISTRAZIONI

Par.3.1 lett. g) Ensuring that the DPE will hold meetings with the granting authorities to discuss those measures considered of a certain relevance.

Il DPE, in continuità con quanto fatto finora, indice riunioni periodiche con tutte le amministrazioni che possono concedere aiuti di Stato.

Gli incontri hanno lo scopo – *inter alia* - di agevolare la trattazione con tutte le amministrazioni centrali e regionali degli aspetti più rilevanti della normativa europea in materia di aiuti di Stato al fine di migliorare il livello di scambio di buone pratiche maturate dalle diverse amministrazioni. Tali riunioni costituiscono la sede in cui è possibile discutere delle misure considerate di particolare rilevanza.

Agli incontri partecipano rappresentanti di adeguato livello degli uffici che all'interno delle singole amministrazioni sono chiamati a predisporre le misure che possono costituire aiuto di Stato, unitamente ad un rappresentante dei rispettivi *distinct bodies*.

7. COOPERAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI CASI

7.1 CASI DI DIMENSIONE ALTAMENTE STRATEGICA E POLITICA

Par.3.5 lett. a) If one or more cases present a highly strategic and political dimension, the Italian authorities and the Commission endeavour to develop a common workplan to better identify scope and process which would be suitable to lead to their efficient and effective treatment, corresponding to their strategic importance. Such work-plans, to be set up on an ad hoc basis in relation to the specificity of each case, may comprise the possible creation on both sides of task-forces led by high-rank officials, dedicated timelines with milestones and mutually agreed commitments for the exchange of all relevant information to be able to conduct a rapid and thorough assessment. In all such cases, the DPE should remain involved in all exchanges of communication with the Commission and facilitate coordination;

Le modalità per il trattamento dei casi di dimensione altamente strategica e politica verranno definite caso per caso, sulla base dell'urgenza e della complessità del caso.



7.2 CASI PRIORITARI

Par.3.5 lett. b) The Commission endeavours to treat priority cases and warrant them a fast track treatment in order to reach a decision under Article 4 of Council Regulation 2015/1589 within the deadline provided for by Article 4(5) of that Regulation, provided that:

- (i) the case is pre-notified;*
- (ii) the pre-notification file includes a motivated request by the DPE;*
- (iii) the DPE remains involved in all exchanges of communication with the Commission and coordinates the national actors involved in the case;*
- (iv) a timetable is drawn up jointly after a summary evaluation of the case and the deadlines set therein, taking into account the broader picture of national priorities, are strictly respected by both parties.*

Ove le autorità italiane considerino prioritario un caso di aiuto di Stato, la Commissione europea prevede una procedura idonea a consentire l'adozione della decisione nei termini previsti dall'art. 4, par. 5, del regolamento (UE) 2015/1589.

Ai fini della qualificazione di una misura di aiuto come prioritaria, ferme restando le pertinenti motivazioni dell'amministrazione competente, è comunque necessario che la misura abbia rilievo nazionale (come ad es. nell'ipotesi in cui, per la sua definizione, la misura comporti il coinvolgimento di più amministrazioni, in ragione degli obiettivi che essa si propone di conseguire, dei settori che ne sono interessati o della natura dello strumento di aiuto utilizzato, etc.).

La decisione sul carattere prioritario è assunta nell'ambito del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Una volta riconosciuto il carattere prioritario del dossier, l'amministrazione è tenuta a:

- a. pre-notificare la misura di aiuto alla Commissione europea, attraverso il sistema SANI2;
- b. fornire al DPE tutte le necessarie informazioni sul caso con le modalità sopra descritte al fine di consentire al DPE di predisporre una motivata richiesta a sostegno del carattere prioritario del dossier, che ne accompagni la pre-notifica;
- c. tenere informato il DPE in tutti gli scambi di comunicazioni con la Commissione europea.

Resta fermo che la Commissione europea, dopo un sommario esame del caso, ne valuta la trattazione tenendo conto di tutti i dossier prioritari nazionali ad essa sottoposti e delle relative scadenze, sulla base di un crono-programma da concordarsi tra la stessa Commissione, l'amministrazione ed il DPE.



8. ALTRE MISURE DI CARATTERE GENERALE PER RAFFORZARE LA CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Par.3.1 lett. f) Entrusting the DPE to promote State aid policy coordination, to provide advice and support on the compliance with State aid law and share best practices across administrations;

Par.3.2. Italy is currently taking steps to reinforce State aid administrative capacity at different levels of government to ensure that State aid control is fulfilled at all levels of government.

The DPE can recommend best practices and upon request of the competent authorities, provide advice on ex-post controls.

The DPE has offered training to the administrations dealing with State aid, often in collaboration with the Commission, and is improving the diffusion of information for a better knowledge and correct interpretation of State aid rules. Further improvements could be considered, for instance, organizing regular periodic workshops through which ensure the update of the operators based on the decisions taken by the Commission.

With a view to assisting the building up of appropriate competencies, the Commission offers an IT platform to which the Italian authorities could address interpretation questions with a view to receiving rapid feedback, in particular for measures falling under the GBER. The Commission is also available to send own resources to the offices of the Italian administrations responsible for State aid to train national bodies and to host Italian administrators in the Commission's premises to further develop their expertise.

Il DPE svolge un ruolo di coordinamento generale in materia di aiuti di Stato, al fine di definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti di Stato.

Al fine di assicurare che la posizione italiana sia coordinata, coerente e unitaria, per contribuire al maggior peso della stessa nei confronti delle Istituzioni europee, è necessario che le Amministrazioni di settore assicurino uno scambio di informazioni tempestivo con il DPE sulle questioni riguardanti la materia degli aiuti di Stato che dovessero emergere nei vari expert group, working group, working party, comitati, di settore coinvolti nell'attività della Commissione europea e del Consiglio dell'UE, ciò in considerazione delle evidenti implicazioni orizzontali della materia degli aiuti di Stato.

Nell'ambito del proprio ruolo di coordinamento generale, inoltre, il DPE provvede alla comunicazione di eventuali modifiche alla normativa europea attraverso i punti di contatto così da facilitare sia gli uffici nella fase di predisposizione delle misure di aiuto che le valutazioni dei *distinct bodies*, nonché agevolare la diffusione di buone pratiche e di linee guida europee.

La diffusione delle informazioni per migliorare le conoscenze in materia di aiuti di Stato, potrà avvenire anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, giornate informative, etc...



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

Inoltre, al fine di diffondere la conoscenza su questioni interpretative, i punti di contatto in materia di aiuti di Stato presso le amministrazioni possono avere accesso alla piattaforma *e-State Aid Wiki*.

Le modalità di accesso alla suddetta piattaforma saranno comunicate con successiva nota del DPE.

Infine, al fine di rafforzare la partnership con i servizi della Commissione e accrescere le conoscenze e competenze, le amministrazioni possono innanzitutto ricorrere agli istituti già previsti dell'END e dell'ENFP⁵. Al riguardo, le amministrazioni interessate sono invitate ad inserire sistematicamente la materia degli aiuti di Stato tra le aree di impiego prioritarie ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 30 ottobre 2014, n.1884 (regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'UE, le organizzazioni internazionali o Stati esteri), come concordato in sede di Comitato Tecnico di Valutazione del 15 settembre 2016.

Il Capo del Dipartimento

Cdns. Diana Agosti

Allegati:

Scheda Aiuti di Stato

⁵ http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionali/distaccati